

A tutti i Clienti dello studio

Circolare 1 del 19 marzo 2020

[Marzo 2020]

COVID 19 – MISURE A SOSTEGNO DI IMPRESE E LAVORATORI

(Ministero dell' Economia e delle Finanze, Comunicato n. 50 del 13.03.2020, INPS, Comunicato Stampa del 14.03.2020)



In attesa di poter analizzare nel dettaglio le misure a **sostegno delle imprese** e in tema di **Ammortizzatori Sociali**, nelle giornate del 13 e 14 marzo il Ministero dell' Economia e delle Finanze e l' INPS sono intervenuti comunicando la **sospensione dei versamenti previsti per il 16.03.2020**.

Saranno altresì operative a breve le modalità per il ricorso degli **ammortizzatori sociali nei confronti di tutti i datori i lavoro** indipendentemente dal settore di appartenenza (industria, artigianato e terziario) e dal numero di lavoratori in forza.

Risultano, tra l' altro, al momento prorogati al:

- 31.03.2020 l' invio della Certificazione Unica 2020;
- 30.06.2020 il "rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile";
- 30.09.2020 la presentazione del Modello 730;
- 15.02.2021 l' obbligo di segnalazione previsto dal Codice della Crisi d' Impresa e dell' Insolvenza.

Particolari disposizioni sono previste per le strutture turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator.

COVID 19 – SOSPENSIONE ATTIVITA' LAVORATIVE

(DPCM 11.03.2020 – Ministero dell' Interno, Nota 1316/2020 del 08.03.2020)



Nella serata di mercoledì 11 marzo, il Governo ha deciso di sospendere:

- le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità (individuate in apposito elenco allegato al DPCM). Restano aperte le edicole, i tabaccai,

Bersus RJM S.r.l. – Sede legale: Foro Buonaparte 56, 20121 Milano (MI)

P.IVA e C.F. 11046310964 – Capitale Sociale € 20.000 i.v.

Tel. +39 02 864484 – Fax +39 02 809884 – Iscrizione R.E.A. MI2575142

Numero Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza e Lodi: 11046310964

Email: amministrazione@bersus.it – Pec: bersus@legalmail.it – Sito: www.bersus.it

le farmacie e le parafarmacie (deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);

- sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering (deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto.
- sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti). Restano aperte le attività di lavanderia e pulitura di articolo tessili e pellicce, lavanderie industriali, le tintorie e i servizi di pompe funebri deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro);
- restano aperti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Per quanto riguarda le attività produttive e le attività professionali si raccomanda che:

- a) sia attuato il massimo dello smart working;
- b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti;
- c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- d) si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- e) siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro (anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali);
- f) per le sole attività produttive si raccomanda che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

Gli spostamenti all' interno di tutto il territorio nazionale saranno consentiti solamente per certe e comprovate esigenze di salute, lavoro e necessità impellenti.

In tutti questi casi sarà necessario compilare e sottoscrivere apposita autocertificazione (https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf)

La violazione delle prescrizioni è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a €. 206,00, secondo quanto previsto dall'articolo 650 del codice penale sull'inosservanza di un provvedimento di un'autorità.

Resta comunque inteso che pene più severe potranno essere comminate a chi adotterà comportamenti che configurino più gravi ipotesi di reato.

COVID 19 – MISURE A TUTELA DEI LAVORATORI

(Governo, Protocollo 14.03.2020)



Nella giornata di sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto tra Governo e parti sociali il “*Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro*”.

Infatti, la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

Peraltro, viene consigliato il ricorso sia agli ammortizzatori sociali (con la conseguente riduzione o sospensione dell’attività lavorativa) che al lavoro agile.

Nell’ eventualità che l’ attività lavorativa prosegua, sarà necessario adottare, oltre a quanto già previsto dal DPCM dell’ 11.03.2020 ed esaminato nel punto precedente, le seguenti ulteriori misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

INFORMAZIONE: tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda dovranno essere informati circa le disposizioni delle Autorità.

Pertanto, sarà consegnando e/o affisso all’ingresso e nei luoghi maggiormente visibili appositi avvisi informativi contenente:

- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.)
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene)
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA: il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro.

Inoltre, il datore di lavoro informa preventivamente il personale e chi intende fare ingresso in azienda della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS'

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI: l'accesso di fornitori esterni dovrà avvenire utilizzando procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso agli uffici per nessun motivo e per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Per tutto il personale esterno dovranno essere individuati/installati servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantendo un' adeguata pulizia giornaliera.

Deve essere ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l'ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione...), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali.

Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA: deve essere assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

In particolare:

- nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute;
- dovrà essere garantita (negli uffici e nei reparti produttivi) la pulizia e la sanificazione periodica con adeguati detergenti di tastiere, schermi touch, mouse, ecc.;
- si potrà, secondo le modalità ritenute più opportune, organizzare interventi particolari/periodici di pulizia (in questo caso sarà possibile ricorrere agli ammortizzatori sociali, anche in deroga).

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI:

- è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani;
- l'azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani;
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE:

- le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'OMS;
- è favorita la preparazione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS;

- qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici, ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK.)

- l'accesso agli spazi comuni dovrà essere contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano;
- dovrà essere organizzato la gestione dello spazio e la sanificazione degli spogliatoi per permettere ai lavoratori il deposito degli indumenti da lavoro garantendo comunque loro idonee condizioni igienico-sanitarie.
- occorrerà garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli spazi comuni.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI): utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali (par, rol, banca ore) generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione.

Saranno sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI: saranno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti e, dove è possibile, sarà dedicata una porta di entrata e una porta di uscita (garantendo, ove possibile, la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni)

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE:

- gli spostamenti devono essere limitati al minimo indispensabile;
- non sono consentite le riunioni in presenza (in caso di necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali);
- sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività formativa di gruppo (anche se obbligatoria), è comunque possibile, qualora l'organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza;

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA:

- nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute
- l'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda

potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS: la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

AGGIORNAMENTO DEI VALORI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI PER L'ANNO 2020 (INPS, Circolare n. 20 del 10.02.2020)

Per l'anno 2020 sono rivalutati i valori dei trattamenti di integrazione salariale, di mobilità, NASpl e importo dell'assegno per attività socialmente utili:

NASpl e INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE DIS-COLL		
Retribuzione di riferimento		€. 1.227,55
Massimale		€. 1.335,40
ASSEGNO PER ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI	€. 595,93	
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI		
Retribuzione fino ad €. 2.159,48	Massimale lordo €.998,18	Massimale netto €.939,89
Retribuzione oltre ad €. 2.159,48	Massimale lordo €.1.199,72	Massimale netto €.1.129,66
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI – settore edile		
Retribuzione fino ad €. 2.159,48	Massimale lordo €.1.197,82	Massimale netto €.1.127,87
Retribuzione oltre ad €. 2.159,48	Massimale lordo €.1.439,66	Massimale netto €.1.355,58

Pertanto, il c.d. **Ticket sui licenziamenti** avrà, nel 2020, i seguenti valori:

- licenziamenti collettivi:
 - mensile con accordo sindacale: €. 83,88;
 - annuale con accordo sindacale: €. 1.006,59;
 - triennale con accordo sindacale: €. 3.019,77;
 - mensile senza accordo sindacale: €. 251,65;
 - annuale senza accordo sindacale: €. 3.019,77;
 - triennale senza accordo sindacale: €. 9.059,31;
- licenziamenti individuali:
 - mensile: €. 41,94;
 - annuo: €. 503,30;
 - triennale: €. 1.509,90.

ARTIGIANI ED ESERCENTI ATTIVITA' COMMERCIALI: CONTRIBUZIONE 2020 (INPS, Circolare n. 28 del 17.02.2020)

Con la circolare in esame l' INPS chiarisce che:

- ✓ le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, per il corrente anno 2020, sono confermate al 24,00%;
- ✓ continua a trovare applicazione la riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto;
- ✓ per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale;
- ✓ per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni è prevista l' aliquota contributiva del 21,90% (21,99% per gli esercenti attività commerciali).

Pertanto:

REDDITO MINIMO ANNUO	€. 15.953,00
CONTRIBUZIONE SUL MINIMALE DI REDDITO - ARTIGIANI	
IMPORTO ANNUO: €. 3.836,16 (€. 3.501,15 se di età inferiore a 21 anni)	
IMPORTO MENSILE: €. 319,68 (€. 291,76 se di età inferiore a 21 anni)	
CONTRIBUZIONE SUL MINIMALE DI REDDITO - COMMERCANTI	
IMPORTO ANNUO: €. 3.850,52 (€. 3.515,50 se di età inferiore a 21 anni)	
IMPORTO MENSILE: €. 320,88 (€. 292,96 se di età inferiore a 21 anni)	
CONTRIBUZIONE ANNUA ECCEDENTE IL MINIMALE	
24,00% del reddito da €. 15.953,00 a €. 47.379,00	
25,00% del reddito da €. 47.379,01 e fino al massimale	
Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 21,90% e al 22,99%.	
Anche in tutti questi casi per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alle predette aliquote dovrà essere sommato lo 0,09%.	
MASSIMALE IMPONIBILE ANNUO	€. 78.965,00
Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 ed iscritti con decorrenza successiva a tale data il massimale imponibile annuo è elevato ad €103.055,00	

COEFFICIENTE DI RIVALUTAZIONE DEL T.F.R.

L' Istat ha reso noto il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto relativo al periodo dal 15.01.2020 al 14.02.2020.

Il coefficiente è pari a 0,271341 %.

Bersus Rjm srl